Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 182

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 11 agosto 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 luglio 1954, n. 600.

Riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 380.000.000 per la rinnovazione e il riordinamento, a cura del Ministero dell'industria e del commercio, del materiale metrico in dotazione all'Ufficio centrale metrico ed agli annessi laboratori ed officina meccanica ed agli Uffici metrici provinciali, e per la fornitura agli stessi di una aliquota di automezzi per il trasporto dei campioni necessari al controllo, in sede di sorveglianza, dell'esatto funzionamento degli strumenti metrici, usati in commercio.

Tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio a decorrere dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e ripartita come segue:

1° esercizio	L. 40.000.000
2° esercizio	» 60.000.000
3° esercizio	» 80.000.000
4° esercizio	» 100.000.000
5° esercizio	» 100.000.000

Le spese impegnate e non erogate in un esercizio finanziario sono riportate in aumento nello stanziamento dell'esercizio successivo.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero dell'industria e del commercio, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, è istituito un capitolo per le spese di manutenzione ed esercizio degli automezzi di controllo in dotazione agli uffici metrici, e sono assegnate al detto capitolo lire 8.000.000.

Art. 3.

Le materie di insegnamento del corso per i funzionari in prova di cui all'art. 2 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive modificazioni sono le seguenti:

1) matematica e meccanica;
2) metrologia;
3) teoria degli strumenti per pesare;
4) parte tecnica del servizio metrico;
5) saggio dei metalli preziosi;
6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico;
7) disegno.

Art. 4.

Agli insegnanti del corso di cui all'articolo precedente è dovuto un compenso mensile non superiore a lire 13.000 se estranei all'Amministrazione statale e di lire 6500 se dipendenti dall'Amministrazione (statale) stessa.

I compensi, previsti dal precedente comma, vengono ridotti del trenta per cento qualora il numero mensile delle ore di lezioni per ciascuna materia impartita sia inferiore a 20.

Art. 5.

Al personale dipendente dalle Amministrazioni comunali maggiormente distintosi per zelo ed operosità nelle prestazioni previste dal primo capoverso dell'art. 57 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, possono essere corrisposti, su proposta dei titolari o reggenti degli uffici metrici provinciali, premi individuali straordinari, entro i limiti consentiti dall'apposito capitolo del bilancio.

Art. 6.

Alle spese di cui agli articoli 1, 2 ed a quelle derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge verrà fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate ricavate dall'applicazione dei nuovi diritti metrici stabiliti con gli articoli seguenti.

Le spese di cui agli articoli 4 e 5 non potranno, in ogni caso, superare rispettivamente la somma di lire 650.000 e lire 1 milione annue.

Art. 7.

I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, sono, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello della entrata in vigore della presente legge, raddoppiati, ad eccezione del diritto suppletivo dovuto dagli utenti di strumenti fissi, che è aumentato solo del 50 per cento.

Art. 8.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 9.

Il diritto di verificazione prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare e misurare, è dovuto solo quando occorra procedere alla rinnovazione dei bolli permanenti di verificazione, o quando si sia proceduto alla sostituzione di qualcuno degli organi principali.

Art. 10.

L'art. 38 del regolamento approvato con il regio decreto 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 923, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 606, è sostituito dal seguente:

« I diritti dovuti per i saggi delle materie prime di platino, di oro o di argento, ai sensi della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sono i seguenti:

a) platino, lire 1200 per ogni saggio;
b) oro, lire 1000 per ogni saggio;
c) argento, lire 400 per ogni saggio.

I diritti dovuti per il saggio e per il marchio degli oggetti lavorati contenenti i detti metalli preziosi sono calcolati per ciascun oggetto in base al proprio peso nelle seguenti misure:

a) se composti di solo platino, ovvero platino ed altri metalli preziosi, in ragione di lire 100 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di lire 4000 ed un minimo di lire 1200, se composti di solo platino, e di lire 2000, se composti di platino ed altri metalli preziosi;

b) se composti di solo oro ovvero di oro e di argento, in ragione di lire 60 al grammo o frazione di grammo, con un massimo di lire 3000 e con un minimo di lire 1000 se composti di solo oro, e di lire 1200, se composti di oro e di argento;

c) se composti di solo argento, in ragione di lire 20 al grammo, con un massimo di lire 1000 e con un minimo di lire 400.

Fermi restando i limiti anzidetti, i diritti per il solo saggio degli oggetti lavorati saranno corrisposti, per ciascun oggetto, in misura uguale alla quarta parte di quelli suindicati.

Il diritto dovuto per il saggio dei campioni di ceneri auroargentifere è stabilito nella misura fissa di lire 2000 per ogni saggio. Il diritto dovuto per il saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc., d'oro e di argento è stabilito nella misura di lire 1000 per ogni saggio d'oro e di lire 400 per ogni saggio di argento ».

Art. 11.

Gli articoli 115 e 131 del regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 922, e con il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 607, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 115. — Nel laboratorio dei saggi dell'ufficio centrale si eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art. 10 e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti:

per ogni analisi di leghe di metalli comuni: lire 1000 per ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di lire 2000; per ogni determinazione quantitativa d'argentatura lire 500; per saggi non indicati nel presente articolo viene percepito un diritto in ragione del tempo impiegato, sulla base di lire 500 all'ora di lavoro ».

« Art. 131 — Per le verificazioni facoltative di cui all'art. 35, della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:

A) *Tariffa per la verificazione dei termometri* (esclusi quelli per uso medico):

1. Per la determinazione di ciascuno dei punti fondamentali 0° e 100° . . . L. 1.000
2. Per ogni osservazione compresa fra le temperature superiori a 0° e inferiori a 100° . . . » 200
3. Per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° o superiori a 100° . . . » 500
4. L'importo minimo dei diritti è di . . . » 500

B) *Tariffa per la verificazione dei termometri per uso medico* . . . . L. 300

C) *Tariffa per la verificazione degli alcoolometri*:

1. Per ogni termo-alcoolometro o termo-densimetro . . . L. 1.000
2. Per ogni alcoolometro semplice o densimetro semplice . . . » 700
3. Per la verificazione di un punto del termometro oltre i tre prescritti dall'art. 125 . . . » 200
4. Per la verificazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti . . . » 200

D) *Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione*:

1. Per la verificazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura ambiente . . . L. 2.000
2. Per la verificazione dei decimetri di un metro . . . » 3.000
3. Per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro e per la verificazione dei centimetri di un doppio decimetro . . . » 3.000
4. Per la verificazione dei primi 10 millimetri di una lunghezza . . . » 3.000

E) *Tariffe per la verificazione dei pesi aventi carattere di precisione*:

1. Per la verificazione di una serie di pesi frazionari del gramma senza la determinazione dei volumi . . . L. 2.000
2. Per la verificazione di una serie di pesi, tra un gramma e 100 grammi senza la determinazione dei volumi . . . » 2.000
3. Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al chilogramma, senza la determinazione dei volumi . . . » 3.000
4. Per la verificazione di una serie di pesi dal gramma al miriagramma senza la determinazione dei volumi . . . » 5.000
5. Per la verificazione di un chilogramma campione, con la determinazione del volume . . . . » 5.000

F) *Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità siano esse espresse in Kg. per cm², in atmosfera o in metri di acqua*:

1. Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cm² . . . L. 500
2. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cm² ma non maggiore di 30 kg. per cm² . . . » 700
3. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 kg. per cm² ma non maggiore di 100 kg. per cm² . . . » 1.000
4. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cm² ma non maggiore di 500 kg. per cm² . . . » 1.500
5. Quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 kg. per cm² . . . . . » 2.000

G) *Tariffa ad ore di lavoro*:

In ragione di lire 500 all'ora per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse ».

Art. 12.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'industria e del commercio le variazioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

Tabella dei diritti da pagarsi per la verificazione prima di ogni peso, misura, strumento per pesare o per misurare e per ogni verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.

Misure lineari.

Mezzo ettometro	L. 300
Doppio decametro	» 150
Decametro	» 80
Mezzo decametro	» 40
Doppio metro	» 20
Metro	» 10
Mezzo metro, doppio decimetro e decimetro	» 10
Triplometro (misura tollerata)	» 60

Misure di capacità per aridi e per liquidi.

Doppio chilolitro	L. 4.000
Chilolitro	» 2.000
Mezzo chilolitro	» 1.000
Doppio ettolitro	» 200
Ettolitro	» 150
Mezzo ettolitro	» 80
Doppio decalitro	» 50
Decalitro	» 40
Mezzo decalitro	» 20
Doppio litro	» 10
Dal litro al centilitro (per ogni misura)	» 5
¼ di ettolitro (misura tollerata)	» 50
¼ di litro (misura tollerata)	» 5

Pesi.

Cinque miriagrammi	L. 200
Doppio miriagramma	» 100
Miriagramma	» 60
Mezzo miriagramma	» 40
Doppio chilogramma	» 20
Chilogramma e mezzo chilogramma (per ogni peso)	» 10
Dal doppio ettogramma al gramma (per ogni peso)	» 5
Frazioni del gramma, carato metrico e sottomultipli (per ogni peso)	» 5

Pesi per le monete.

Per ciascuna delle monete in corso	L. 30

Bilance semplici e composte.

Se di portata di 50 chilogrammi o più	L. 400
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusivi	» 200
Se di portata minore di 10 chilogrammi fino a 5 chilogrammi inclusivi	» 150
Se di portata minore di 5 chilogrammi	» 100

Stadere semplici a doppia portata, a rapporto o composte.

Se di portata superiore a 1.000 chilogrammi	L. 1.500
Se di portata di 1.000 chilogrammi	» 1.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 500 chilogrammi inclusivi	» 500
Se di portata di 500 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi	» 250
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilogrammi inclusivi	» 150
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusivi	» 100
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusivi	» 80
Se di portata minore di 20 chilogrammi	» 60

Stadere o bilance a piattaforma.

Se di portata di 100 tonnellate o più	L. 20.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate inclusive	» 10.000
Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 10 tonnellate inclusive	» 6.000
Se di portata minore di 10 tonnellate fino a 4 tonnellate inclusive	» 4.000
Se di portata minore di 4 tonnellate fino a 2 tonnellate inclusive	» 2.000
Se di portata minore di 2 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusiva	» 1.000
Se di portata minore di 1 tonnellata fino a mezza tonnellata inclusiva	» 600
Se di portata minore di ½ tonnellata	» 400

Strumenti automatici e semiautomatici per pesare.

Se di portata di 100 tonnellate o più	L. 25.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate inclusive	» 20.000
Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 5 tonnellate inclusive	» 10.000
Se di portata minore di 5 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusiva	» 5.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusivi	» 3.000
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusivi	» 2.000
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusivi	» 1.500
Se di portata minore di 20 chilogrammi	» 1.000

Apparecchi per misurare liquidi.

1. Doppi chilolitri montati su autocarri per ognuno	L. 8.000
2. Chilolitri montati su autocarri per ognuno	» 4.000
3. Mezzi chilolitri montati su autocarri per ognuno	» 2.500
4. Pompe automisuratrici di carburanti e misuratori volumetrici	» 2.000
5. Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più	» 1.000
6. Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità inferiore a 5 litri	» 400
7. Apparecchi speciali non automatici, per misurare liquidi	» 200

Misuratori dei gas.

Per misuratore che eroga all'ora:

litri o decimetri cubi		fino a 150 inclusivi	L. 40
litri o decimetri cubi	oltre 150	» 300 inclusivi	» 80
litri o decimetri cubi	oltre 300	» 500 inclusivi	» 100
litri o decimetri cubi	oltre 500	» 750 inclusivi	» 200
litri o decimetri cubi	oltre 750	» 1.000 inclusivi	» 250
litri o decimetri cubi	oltre 1.000	» 1.500 inclusivi	» 300
litri o decimetri cubi	oltre 1.500	» 3.000 inclusivi	» 400
litri o decimetri cubi	oltre 3.000	» 4.500 inclusivi	» 500
litri o decimetri cubi	oltre 4.500	» 6.000 inclusivi	» 600
litri o decimetri cubi	oltre 6.000	» 7.000 inclusivi	» 700
litri o decimetri cubi	oltre 7.000	» 9.000 inclusivi	» 750
litri o decimetri cubi	oltre 9.000	» 11.500 inclusivi	» 800
litri o decimetri cubi	oltre 11.500	» 15.000 inclusivi	» 1.000
litri o decimetri cubi	oltre 15.000	» 22.500 inclusivi	» 1.400
litri o decimetri cubi	oltre 22.500	» 30.000 inclusivi	» 1.500
litri o decimetri cubi	oltre 30.000	» 35.000 inclusivi	» 1.700
litri o decimetri cubi	oltre 35.000	» 45.000 inclusivi	» 2.000
litri o decimetri cubi	oltre 45.000	» 56.000 inclusivi	» 2.500
litri o decimetri cubi	oltre 56.000	» 70.000 inclusivi	» 3.000

chilolitri o metri cubi oltre 70	fino a	84 inclusivi	L. 3.500
chilolitri o metri cubi oltre 84	»	112 inclusivi	» 4.000
chilolitri o metri cubi oltre 112	»	140 inclusivi	» 4.500
chilolitri o metri cubi oltre 140	»	200 inclusivi	» 5.000
chilolitri o metri cubi oltre 200	»	400 inclusivi	» 5.500
chilolitri o metri cubi oltre 400	»	800 inclusivi	» 6.000
chilolitri o metri cubi oltre 800	»	1.200 inclusivi	» 7.000
chilolitri o metri cubi oltre 1.200	»	2.000 inclusivi	» 8.000
chilolitri o metri cubi oltre 2.000	»	4.000 inclusivi	» 9.000
chilolitri o metri cubi oltre 4.000	»	6.000 inclusivi	» 10.000
chilolitri o metri cubi oltre 6.000	.		» 12.000

Manometri campioni.

Per la verifica di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore quando indica pressioni fra 0 e 25 chilogrammi L. 500

Quando indica pressioni superiori a 25 chilogrammi » 700

Visto, *il Ministro per l'industria e il commercio*
VILLABRUNA

LEGGE 24 luglio 1954, n. 601.

Trattamento di quiescenza degli insegnanti di educazione fisica inquadrati nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 936.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I servizi di ruolo comunque prestati dagli insegnanti di educazione fisica per l'insegnamento di tale disciplina alle dipendenze dello Stato e degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Detti servizi sono utili, ai fini medesimi, anche per gli insegnanti che, in qualsiasi modo, siano passati in altri ruoli statali anteriormente all'istituzione del ruolo transitorio di cui al citato decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936.

Art. 2.

I servizi di incaricato e di supplente in scuole statali prestati dagli insegnanti inquadrati in ruolo a norma del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, prima della loro immissione nei ruoli dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo precedente, sono riconoscibili per intero e per non più di dieci anni, ai fini del trattamento di quiescenza, purchè resi con il possesso del prescritto titolo e dopo il 25° anno di età.

Per tale riconoscimento l'anno scolastico si considera equivalente all'anno solare.

Gli insegnanti predetti, anche se già collocati a riposo, devono presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

I servizi di incaricato e di supplente eccedenti i dieci anni, ed i servizi per i quali il riconoscimento di cui all'art. 2 non potesse essere effettuato, per mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, sono riscattabili, su domanda, in base alle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi non di ruolo.

Gli insegnanti inquadrati nel ruolo transitorio ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e già collocati a riposo possono beneficiare del riscatto dei servizi di cui al precedente comma presentando la relativa domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Entro lo stesso termine la domanda di riscatto potrà essere presentata dagli eredi.

Art. 4.

Il Commissariato nazionale della gioventù italiana verserà al Tesoro dello Stato l'ammontare dei contributi di quiescenza con i relativi interessi quali risulteranno dai conti individuali di ciascun insegnante immesso nel ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e già a carico delle Amministrazioni di provenienza e degli interessati, ciascuno per la sua quota parte, a sensi delle norme regolamentari già in vigore presso le Amministrazioni anzidette.

Art. 5.

La valutazione dei servizi prevista dall'art. 1 spetta anche a coloro che siano cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato dopo l'istituzione del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio.

I riconoscimenti e i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 nei confronti di coloro, che siano cessati dal servizio nel periodo di cui al precedente comma, hanno effetto dalla data della cessazione medesima.

Art. 6.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge per ciò che concerne il trattamento di quiescenza sono applicabili le norme inerenti al personale insegnante delle scuole e degli istituti d'istruzione media.

Art. 7.

All'onere derivante dalla prima attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1953-54, valutabile a circa lire 63 milioni, sarà provveduto integralmente con l'importo dei contributi di quiescenza da versare all'Erario a norma dell'art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 24 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 24 luglio 1954, n. 602.

Aumento del contributo statale annuo in favore della Scuola di ostetricia di Venezia, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il contributo statale annuale a favore della Scuola di ostetricia di Venezia è elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1953-54, da lire 25.000 (venticinquemila) a lire 500.000 (cinquecentomila).

La maggiore spesa annua, derivante dalla presente legge, verrà compensata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo 157 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 24 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 6 agosto 1954, n. 603.

Istituzione di una imposta sulle società e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
IMPOSTA SULLE SOCIETÀ

CAPO I.
Soggetto dell'imposta.

Art. 1.

E' istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, una imposta sulle società e sugli enti tenuti a presentare il bilancio o il rendiconto a corredo della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 8 del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, ancorchè esenti da imposta di ricchezza mobile in virtù di speciali disposizioni o assoggettati a tributi sostitutivi. Alla imposta sono assoggettate anche le società ed associazioni estere, considerate nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'imposta è commisurata al patrimonio e al reddito determinati con i criteri stabiliti dalla presente legge ed è dovuta per ciascun esercizio finanziario sulla base delle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso.

Nei confronti delle società ed associazioni estere che non siano assoggettate od assoggettabili all'imposta di ricchezza mobile in base a bilancio, l'imposta dovuta ai sensi del comma precedente per ciascun esercizio finanziario è commisurata al capitale ed al reddito dell'anno solare che termina nel corso dello stesso esercizio finanziario.

Art. 3.

La imposta istituita con la presente legge non si applica:

1) alle società cooperative di lavoro e di consumo e loro consorzi e a quelle aventi per scopo la prima trasformazione o la manipolazione dei prodotti agricoli dei soci conferiti da soci produttori, ancorchè provvedano alla vendita dei prodotti per conto dei soci stessi, nonchè alle società cooperative di servizi tra coltivatori diretti, se il capitale sociale versato non superi lire 4 milioni ed il patrimonio, determinato a mente dell'art. 4, non superi gli 8 milioni. L'esenzione compete semprechè le cooperative siano rette con i principi e la disciplina della mutualità e nello statuto siano espressamente previste le condizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. L'esenzione non si applica quando l'Amministrazione finanziaria constati che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto art. 26 non sono state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni;

2) alle società cooperative a responsabilità illimitata semprechè forniscano beni, servizi ed occasioni di lavoro soltanto ai propri soci. Esse possono compiere operazioni con estranei solo quando le leggi speciali lo prevedono espressamente ed alle condizioni e colle limitazioni stabilite dalle leggi stesse;

3) alle Regioni, alle Provincie, ai Comuni, alle Camere di commercio, alle Aziende dello Stato, di cui agli articoli 145, 146 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni e relativi Consorzi che gestiscono di fatto in regime di monopolio servizi di interesse pubblico;

4) ai consorzi di bonifica, miglioramento, irrigazione e per opere idrauliche e alle partecipanze e Università agrarie;

5) all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (I. N. C. I. S.), alla gestione I. N. A.-Casa, agli Istituti autonomi per le case popolari e alle Aziende autonome di case popolari dipendenti da Regioni, Provincie e Comuni;

6) alle opere pie e agli istituti ed enti pubblici di previdenza e di assistenza sociale, nonchè agli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

7) alle società di mutuo soccorso;

8) agli istituti di istruzione che non hanno scopo di lucro;

9) ai corpi scientifici, alle accademie, alle fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali e agli istituti di studio e di sperimentazione di interesse generale non aventi fini nè attività di lucro.

CAPO II.

Oggetto della imposta.

Art. 4.

Il patrimonio imponibile è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

a) capitale sottoscritto e versato delle società o patrimonio netto degli altri enti risultante dal bilancio:

b) riserve ordinarie e straordinarie di qualsiasi natura, risultanti dal bilancio, e saldi attivi di rivalutazione monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi;

c) utili di esercizi precedenti riportati a nuovo.

Dalla somma indicata nel comma precedente si detraggono:

a) le perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo;

b) una somma pari alla quota del valore integrale di bilancio dei beni immobili gratuitamente reversibili al concedente, corrispondente al tempo già decorso dalla concessione. I relativi accantonamenti di ammortamento finanziario concorrono a formare il patrimonio imponibile.

Nei confronti delle società ed associazioni estere, considerate nel secondo comma dell'art. 2, il capitale imponibile è costituito da tutti i capitali destinati alle operazioni nello Stato, oppure dai capitali complessivi impiegati nello Stato, ove questi siano superiori a quelli destinati, risultanti al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Il reddito imponibile è costituito dalla somma algebrica dei seguenti elementi:

a) risultato positivo o negativo dell'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B*. Per le società cooperative di consumo non si dovranno comprendere nel reddito, agli effetti di questa imposta, i ristorni che a fine di esercizio vengono restituiti agli acquirenti soci in proporzione degli acquisti fatti:

b) redditi dominicale e agrario risultanti dagli estimi catastali dei terreni, maggiorati con i coefficienti stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva:

c) redditi dei fabbricati, valutati a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219;

d) interessi attivi, non valutati nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente, compresi quelli relativi a titoli di qualsiasi specie; dividendi; utili derivanti da partecipazioni e ogni altro reddito non compreso nelle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) con detrazione delle spese e passività afferenti a tali redditi e non detratte nella determinazione del reddito netto di categoria *B*:

e) stipendi, compensi ed assegni, che non rappresentino semplice rimborso di spesa, corrisposti ad amministratori della società o dell'ente od a soci, quando eccedono le normali retribuzioni valutate ogni volta che sia possibile con riferimento ai contratti collettivi di lavoro per i prestatori d'opera che svolgono mansioni della stessa natura nella medesima azienda o in aziende similari, e le somme relative siano state ammesse in detrazione nella determinazione del reddito di categoria *B* della società o dell'ente: salvo le retribuzioni corrisposte ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro e loro consorzi ed ai lavoratori ausiliari impiegati nelle stesse in misura non superiore al 20 per cento della mano d'opera complessivamente impiegata.

Ai fini del presente articolo si computano anche i redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti d'imposta.

Dall'importo che risulta si detraggono le imposte ordinarie afferenti i redditi, ancorchè riguardanti i tre esercizi precedenti, di cui non si sia tenuto conto nella determinazione dei redditi indicati nel primo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2.

CAPO III.

Misura dell'imposta.

Art. 6.

L'imposta si applica con l'aliquota dello 0,75 per cento sul patrimonio imponibile indicato nell'art. 4 e del 15 per cento sulla parte del reddito indicato nell'articolo 5, che eccede il 6 per cento del patrimonio imponibile.

Per le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 3, n. 1, soggette all'imposta, questa si applica sul patrimonio eccedente l'importo di lire 5 milioni e, sulla parte di reddito che ecceda il 6 per cento del patrimonio determinato ai sensi dell'art. 4, con aliquota ridotta al 7,50 per cento, semprechè ricorrano le condizioni previste dall'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, lettere *a*) e *b*).

Le norme di cui al comma precedente si applicano alle società cooperative costituite per legge o in adempimento di disposizioni legislative, a fini di utilità sociale o di pubblico interesse.

Art. 7.

Quando dalla somma degli elementi indicati nell'art. 5 risulta una perdita, l'imposta è ridotta in ragione di dieci volte il rapporto tra tale perdita e l'ammontare del patrimonio imponibile. La riduzione non può in alcun caso superare il 90 per cento della imposta commisurata al patrimonio imponibile.

Art. 8.

L'imposta è ridotta del 40 per cento nei confronti delle società ed enti, di cui al primo comma del successivo art. 9, che rispondono ai seguenti requisiti:

a) abbiano per oggetto esclusivamente: l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipano, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici e privati;

b) non svolgano di fatto altre attività al di fuori di quelle indicate alla precedente lettera *a*);

c) posseggano titoli azionari per un importo che risulti in inventario e in bilancio non inferiore al 60 per cento del complessivo valore dei cespiti iscritti nell'inventario e nel bilancio medesimi;

d) iscrivano nel bilancio da essi redatto e pubblicato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, o ai sensi delle speciali disposizioni che li regolano, i titoli posseduti, con distinta indicazione dei titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche, del loro numero e del valore ad essi attribuito in bilancio;

e) siano iscritti in apposito albo presso l'Ufficio di vigilanza delle aziende di credito.

Il requisito indicato alla lettera *d*) del comma precedente è richiesto per i bilanci relativi agli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il requisito indicato dalla lettera *e*) del primo comma del presente articolo è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 1955.

La riduzione dell'imposta non si applica se nel corso dell'esercizio annuale della società o ente, sulle cui risultanze l'imposta è dovuta ai sensi dell'art. 2 della presente legge, è venuto meno uno dei requisiti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera *d*) del primo comma.

Art. 9.

La riduzione, di cui all'articolo precedente, si applica soltanto alle società ed enti a partecipazione statale.

Per le altre società ed enti la riduzione è del 25 per cento.

Art. 10.

L'imposta è ridotta del 25 per cento nei confronti delle società ed enti indicati agli articoli 3, 5, 40 lettera *a*) e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni, all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, ed all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

CAPO IV.

Accertamento, riscossione e penalità.

Art. 11.

La rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati, nonchè l'aumento previsto nell'art. 22, primo comma, del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, spiegano, a tutti gli effetti, automatica efficacia ai fini della imposta istituita con la presente legge. L'Ufficio deve notificare alle società, agli enti ed alle associazioni la liquidazione della imposta conseguente alla rettifica.

Per quanto non è diversamente stabilito nella presente legge, valgono le disposizioni per l'accertamento l'applicazione e la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile, incluse quelle contenute negli articoli 62 e 63 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 12.

Le società e gli enti indicati nell'art. 1 devono presentare la dichiarazione del patrimonio e del reddito imponibili contestualmente alla dichiarazione annuale prevista dall'art. 8 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573.

Le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2 devono presentare le dichiarazioni entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 13.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, l'imposta da essa risultante deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione la società, l'ente o la associazione ha il proprio domicilio fiscale.

Alla dichiarazione deve essere allegata una attestazione della Sezione di tesoreria provinciale comprovante l'avvenuto versamento.

Art. 14.

L'imposta non versata, la maggiore imposta risultante dalla rettifica della dichiarazione e le sopratasse sono iscritte a ruolo e riscosse in unica soluzione alla scadenza bimestrale più vicina.

Art. 15.

Per le infrazioni relative alle dichiarazioni da presentarsi ai fini dell'imposta istituita con la presente legge, si applicano le sanzioni previste dalle norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Nell'applicazione delle penalità per infedele dichiarazione non si tiene conto delle variazioni dipendenti da rettifica dei redditi soggetti alle imposte di ricchezza mobile e sui fabbricati.

In caso di omesso o insufficiente versamento della imposta nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, si applica una sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La sopratassa è ridotta al 5 per cento quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese.

Art. 16.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito provvede alla tenuta dell'albo previsto dalla lettera *e*) del primo comma dell'art. 8 della presente legge.

Possono chiedere l'iscrizione nell'albo le società e gli enti che rispondano al requisito indicato alla lettera *a*) del citato primo comma dell'art. 8, il cui ultimo bilancio approvato risponda al requisito indicato alla lettera *d*), e che durante tutto il corso dell'esercizio al quale tale bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *b*) e *c*). Il requisito indicato alla lettera *d*) non è richiesto per i bilanci relativi all'esercizio chiuso anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito decide sulle richieste di iscrizione, con provvedimento motivato, che deve essere comunicato alla società o ente richiedente entro sessanta giorni dalla data in cui la richiesta d'iscrizione è pervenuta.

L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'art. 8 della presente legge. La cancellazione dal-

l'albo viene disposta dall'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito con provvedimento motivato, comunicato alla società o all'ente.

Contro il provvedimento che nega l'iscrizione o che dispone la cancellazione la società o ente interessato possono ricorrere al Consiglio di Stato.

Le società e gli enti iscritti nell'albo devono trasmettere all'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito copia di tutte le modificazioni dei propri statuti, copia del bilancio, del conto profitti e perdite, delle relazioni annuali nonchè le situazioni periodiche che l'Ufficio richiede.

L'Ufficio di vigilanza sulle aziende di credito a mezzo di propri funzionari svolge le ispezioni presso le società ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere *b*) e *c*) del primo comma dell'art 8, anche se tali ispezioni sono richieste dal Ministero delle finanze.

TITOLO II

IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI

Art. 17.

Le società, gli enti e le associazioni indicati all'art. 1, sono tenuti, con decorrenza dal 1° gennaio 1954, al pagamento di una imposta del cinque per mille sulle obbligazioni e sugli altri titoli emessi nello Stato. L'imposta è dovuta anche dalle società e dagli enti indicati all'art. 3.

Le società, gli enti e le associazioni hanno facoltà di rivalsa per le obbligazioni che saranno emesse dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta è dovuta per ciascun esercizio finanziario e si commisura sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio stesso; nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli risultanti al 31 dicembre d'ogni esercizio finanziario. Per le obbligazioni emesse nel secondo semestre dell'esercizio annuale della società o dell'ente al quale il bilancio si riferisce, l'imposta è dovuta per un ammontare pari alla metà del valore delle obbligazioni medesime.

L'imposta si applica sulla media dei prezzi di compenso di borsa dei dodici mesi relativi all'esercizio annuale della società o dell'ente. Per i titoli non quotati in borsa e per quelli che pur essendo quotati non hanno avuto prezzi di compenso l'imposta si applica sul valore nominale.

L'imposta è ridotta ad un quarto nei confronti delle obbligazioni emesse dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e dalle società e dagli enti di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

Le società e gli enti le cui obbligazioni godono attualmente della esenzione da imposta di negoziazione o sono comprese in un regime di abbonamento, sono tenuti al pagamento dell'imposta per le obbligazioni che emetteranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

L'imposta nei confronti delle cartelle fondiarie, edilizie, agrarie di miglioramento si applica maggiorando di lire 0,10 per ogni cento lire di imponibile i diritti erariali dovuti, giusta le vigenti disposizioni, a titolo di abbonamento, sopra i mutui in corrispondenza dei quali possono emettersi cartelle. Tale maggiorazione si applica sopra i mutui definiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

Nelle dichiarazioni da presentarsi a mente dell'articolo 12 debbono essere indicati la specie, il numero ed il valore nominale complessivi dei titoli nonchè, per i titoli quotati in borsa, la media dei prezzi di compenso. L'imposta deve essere versata alla Sezione di tesoreria provinciale entro il termine stabilito dall'art. 13.

Per le infrazioni concernenti la dichiarazione ed il versamento dell'imposta valgono le norme contenute negli articoli 14 e 15.

Per quanto non diversamente stabilito nel presente titolo valgono le disposizioni vigenti per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile.

TITOLO III

TERMINI PER LA DICHIARAZIONE UNICA DELLE SOCIETÀ ED ENTI

Art. 19.

Il termine di tre mesi previsto dal secondo comma dell'art. 8 e dall'art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, è ridotto ad un mese.

Il termine di nove mesi previsto dal terzo comma del citato art. 8 è ridotto ad un mese a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o dallo statuto per l'approvazione del bilancio.

Il termine di nove mesi previsto dal secondo comma del citato art. 13 è ridotto a cinque mesi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20.

Le società e gli enti, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano scaduti i termini fissati nell'art. 19, debbono produrre la dichiarazione entro sessanta giorni dalla data anzidetta.

Qualora i termini fissati nell'art. 19 siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione potrà essere presentata non oltre sessanta giorni dopo la scadenza dei termini medesimi.

Art. 21.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta istituita con l'art. 1 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sulle risultanze dei bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54.

Nei confronti delle società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2, l'imposta, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954, è dovuta in ragione della metà di quella commisurata al capitale imponibile risultante al 31 dicembre 1953, ed al reddito imponibile prodotto nell'anno 1953.

Art. 22.

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1954 l'imposta prevista nell'art. 17 è dovuta in ragione della metà di quella commisurata sull'ammontare dei titoli risultanti dai bilanci chiusi nel corso dell'esercizio finanziario 1953-54. Per le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'art. 2 si ha riguardo alle obbligazioni e agli altri titoli a reddito fisso risultanti alla data del 31 dicembre 1953.

Art. 23.

Per le società e gli enti, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 20, la dichiarazione ed il versamento delle imposte dovute ai sensi degli articoli 21, primo comma, e 22 devono essere effettuati entro i termini stabiliti nel citato articolo 20.

In tutti gli altri casi, la dichiarazione e il versamento delle imposte di cui al primo comma debbono essere effettuati nei termini stabiliti dall'articolo 19.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le società ed associazioni estere considerate nel secondo comma dell'articolo 2 debbono presentare la dichiarazione contenente gli elementi previsti negli articoli 21, secondo comma, e 22.

Contestualmente alla dichiarazione deve essere fornita la prova dell'avvenuto versamento delle imposte in Tesoreria.

Art. 24.

L'imposta del 15 per cento sulla parte di reddito che eccede il 6 per cento del patrimonio è ridotta, per un periodo di 5 anni a partire dal 1° gennaio 1954, del 40 per cento nei confronti dei redditi che, in virtù di speciali disposizioni di legge, sono temporaneamente esenti da imposta di ricchezza mobile.

Art. 25.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, n. 1, e della riduzione di aliquota prevista dall'articolo 6 della presente legge i requisiti che le cooperative e loro consorzi siano rette con i principî della mutualità e che nello statuto siano espressamente previste le norme stabilite negli articoli stessi sono richiesti a decorrere dal 1° gennaio 1955.

Le modificazioni statutarie che sono deliberate entro il 31 dicembre 1954 per adeguare le società cooperative e loro consorzi ai requisiti sopra richiesti sono sottoposte alle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa.

TITOLO V.

MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Art. 26.

Dal 1° gennaio 1954 cessano di avere applicazione l'imposta di negoziazione, regolata dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con il decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, e con la legge 22 dicembre 1951, n. 1372, e l'imposta sul capitale delle società straniere, prevista nel titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e nel decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

Art. 27.

Per l'imposta di negoziazione dovuta per gli anni anteriori alla soppressione del tributo, la valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pure essendo quotati, non hanno riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso, resta affidata, con le norme e la procedura stabilite dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e dalla legge 10 dicembre 1948, n. 1469, ai Comitati direttivi degli agenti di cambio ed alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, istituite con lo articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, i predetti Comitati direttivi dovranno ultimare i procedimenti di valutazione di cui al comma precedente.

E' abrogato il termine di scadenza di cui all'articolo 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 1978.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concordare con i contribuenti i valori imponibili, ai sensi del primo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, sino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso avanti le competenti Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte.

Art. 28.

Per la determinazione dell'imponibile, agli effetti della commisurazione dell'imposta sul capitale delle società estere operanti in territorio nazionale, per gli anni d'imposta anteriori alla soppressione del tributo, restano ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 609.

Art. 29.

Gli atti di fusione delle società nazionali, di qualunque tipo, regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, e aventi per oggetto lo esercizio di una attività commerciale, nonchè le concentrazioni di aziende sociali effettuate mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa. L'imposta fissa è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le concentrazioni e in occasione di queste.

Le agevolazioni disposte dal presente articolo si applicano alle fusioni di società ed alle concentrazioni di aziende sociali, che siano deliberate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che in caso di concentrazione questa si attui in una società o in un ente assoggettabile alla imposta di cui al primo comma dell'articolo 1.

Le agevolazioni di cui sopra competono anche nel caso di concentrazione di società in enti economici di diritto pubblico, che sia deliberata entro un anno dalla data

di entrata in vigore della presente legge, ed a condizione che sia preventivamente autorizzata dal Ministro che esercita la tutela o vigilanza sull'ente pubblico.

Art. 30.

L'imposta di registro e quella ipotecaria sugli atti di trasformazione di società per azioni e a responsabilità limitata in accomandita semplice o in nome collettivo o in società semplice, di assegnazione ai soci, in seguito a liquidazione delle società di ogni specie, comprese quelle azionarie, già regolarmente costituite alla data del 31 dicembre 1953, posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dovute nella misura fissa minima, quale che sia la specie dei beni oggetto delle operazioni ed anche se in caso di liquidazione le assegnazioni siano superiori alla quota di diritto.

Art. 31.

Le società cooperative di produzione, di lavoro e loro consorzi, le società cooperative di consumo, quelle agricole di conduzione e di servizi, quelle di pescatori, di abitazione a proprietà indivisa, di trasporto, quelle di manipolazione, di trasformazione, di stagionatura di prodotti agricoli, in origine regolarmente costituite ma attualmente non regolari per scadenza del termine di durata e le società di fatto o comunque irregolari, perseguenti fini e svolgenti attività esclusivamente sportivi, o aventi scopi ed attività esclusivamente di beneficenza, potranno regolarizzarsi entro il 31 dicembre 1954 pagando la sola tassa fissa minima di registro e ipotecaria sugli atti relativi.

Potranno inoltre fondersi, concentrarsi, trasformarsi, ai sensi degli articoli 29 e 30, fruendo delle agevolazioni tributarie previste negli articoli stessi, purchè i mutamenti si realizzino pure entro il 31 dicembre 1954.

Art. 32.

L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera *c*), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura seguente:

a) per valori fino a lire un milione, 2 per cento;

b) per la parte di valore che supera un milione di lire, 5 per cento;

c) se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata l'imposta normale di passaggio: le stesse imposte di cui alle lettere *a*) e *b*) ridotte di un quarto, fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;

d) se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: per le prime lire 1000, lire 20; per ogni 1000 lire in più, lire 10.

Art. 33.

L'articolo 3 della legge 23 marzo 1940, n. 283, è modificato come segue:

« In deroga all'articolo 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti all'imposta proporzionale uniforme di registro dell'1 per cento.

Tale imposta è in ogni caso a carico del privato contraente.

Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione ».

Art. 34.

L'imposta proporzionale sul trasferimento di navi, di cui all'articolo 3 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura dello 0,50 per cento, in tutte le ipotesi contemplate nel predetto articolo.

Art. 35.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di denaro o di beni mobili o di contratti di locazione di cose o di opere, di cui all'articolo 81, lettera *a*), della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura dell'1 per cento.

L'imposta proporzionale per il conferimento in società di stabilimenti od opifici industriali di cui al citato articolo 81, lettera *b*), della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è dovuta nella misura del 2,50 per cento.

Art. 36.

Il testo dell'articolo 108 della tariffa allegato *A* al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni di società nazionali ed estere, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con azioni od obbligazioni — imposta fissa lire 200 ».

Gli articoli 10 e 11 della tabella *E* allegata al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sono sostituiti dal seguente testo unificato:

« Azioni, obbligazioni ed altri titoli di società nazionali ed estere e atti relativi alle operazioni per la negoziazione delle azioni, delle obbligazioni e dei titoli anzidetti.

Se per la negoziazione fosse stipulato un atto pubblico o una scrittura privata separata dai detti titoli, l'atto o scrittura dovranno registrarsi ai sensi dell'articolo 108 della tariffa allegato *A*, modificato dal primo comma del presente articolo.

L'esenzione non ha luogo quando le azioni, obbligazioni od altri titoli formino oggetto di sentenze o di

trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, nei quali casi saranno dovute le imposte di cui alle parti II e III della tariffa allegato *A* ».

Art. 37.

Le disposizioni contenute negli articoli 32, 33, 34 e 35 si applicano agli atti che saranno stipulati dopo la entrata in vigore della presente legge, agli atti stipulati in data anteriore per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione e questa sia eseguita entro tale termine, nonchè agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno sotto l'impero di questa legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

La maggiore entrata netta derivante per l'esercizio finanziario 1953-54 dalla presente legge sarà devoluta:

a) per lire 8 miliardi, a copertura della spesa relativa all'esercizio medesimo derivante dal provvedimento per l'eliminazione delle abitazioni malsane;

b) per lire 7 miliardi, al reintegro nell'originaria misura di lire 15 miliardi stabilita dall'art. 25 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54 a favore della gestione I. N. A.-Casa;

c) per lire 2 miliardi, ad aumento della spesa relativa all'esercizio medesimo per le erogazioni di cui all'art. 31, penultimo comma, lettera *d*), della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani;

d) per lire 3 miliardi, ad aumento dello stanziamento del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1953-54, concernente la maggiorazione sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli iscritti nelle liste dei poveri e degli assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza, in sostituzione della soppressa indennità di caropane.

Art. 39.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri, le somme di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VILLABRUNA — GAVA — DE PIETRO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 6 agosto 1954, n. 604.

Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:

1) atti di compravendita;

2) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina;

3) atti di concessione di enfiteusi, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonchè gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata;

4) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;

5) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto o la nuda proprietà;

6) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.

Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia.

Art. 2.

Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando:

1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto apezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.

Art. 3.

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente, i permutanti o l'enfiteuta: *a*) debbono dichiarare contestualmente nell'atto quali

sono i fondi che a titolo di proprietà o di enfiteusi sono posseduti da loro e dai membri del nucleo familiare, e inoltre che si trovano nelle condizioni di cui al n. 3 dell'articolo precedente; *b*) debbono produrre insieme con l'atto al momento della registrazione lo stato di famiglia e un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo precedente.

Nel caso di infedeltà delle dichiarazioni del contribuente previste dal comma precedente le parti contraenti sono solidalmente tenute al pagamento dei tributi ordinari; la parte che ha reso la dichiarazione infedele è altresì tenuta a corrispondere una sopratassa irriducibile pari all'ammontare dei tributi recuperati.

Art. 4.

In luogo del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario richiesto ai sensi del 1° comma, lettera *b*), dell'articolo precedente, può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato medesimo, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato.

In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.

Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Quando sia stata resa la dichiarazione contestuale di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 e non sia stato prodotto nè il certificato definitivo previsto dalla lettera *b*) dello stesso art. 3, nè quello provvisorio previsto dal primo comma dell'art. 4, sono dovute le normali imposte di registro e ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se, nel termine triennale di prescrizione, gli interessati presentino apposita domanda alla Intendenza di finanza competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'art. 4.

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 20 marzo 1957.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.

Decade, altresì, dalle agevolazioni tributarie relative all'acquisto di case, di cui all'ultimo comma dell'art. 1, l'acquirente il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad uso diverso da quello stabilito da detta disposizione.

Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari.

L'accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente articolo è fatto su invito dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente dall'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'Intendenza di finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto.

Art. 8.

Gli atti per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina stipulati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote indivise, od ideali, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni fiscali in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata, oltre che dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario attestante l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, dalla dichiarazione, autenticata dal notaio, comprovante l'esistenza, al momento della stipulazione dell'atto, delle condizioni previste dalle lettere *b*) e *d*) dell'articolo predetto.

Le norme previste dall'art. 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Vincent, addì 6 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VANONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1954.

Classificazione tra le provinciali della strada da Lanzara, per stazione Fimiani, San Potito, all'innesto con la provinciale n. 4, in provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 16 maggio 1952, n. 825, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale da Lanzara, per stazione Fimiani, San Potito, all'innesto con la provinciale n. 4;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicato a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 100, espresso nell'adunanza del 12 gennaio 1954;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F* sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada da Lanzara, per stazione Fimiani, San Potito, all'innesto con la provinciale n. 4, in provincia di Salerno, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1954

EINAUDI

ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1954
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 167

(3918)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1954.

Sostituzione del commissario straordinario della Società nazionale degli olivicoltori.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre successivo al registro n. 18, foglio n. 226, con il quale la Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma, è stata eretta in ente morale;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1953, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della suddetta Società ed alla nomina del dott. Leonardo Donato a commissario straordinario della Società stessa;

Ritenuta l'opportunità di sostituire l'attuale commissario straordinario con un funzionario della pubblica amministrazione;

Decreta:

Il dott. Carlo Pellegrini è nominato commissario straordinario della Società nazionale degli olivicoltori, in sostituzione del dott. Leonardo Donato.

Roma, addì 7 agosto 1954

Il Ministro: MEDICI

(3919)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 12 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1954, registro n. 13 Interno, foglio n. 200, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cagliari di un mutuo di lire 32.000.000, ai fini dell'integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3920)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga al termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Casciano in Val di Pesa.

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1954, n. 2171, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di San Casciano in Val di Pesa, approvato con decreto Ministeriale 30 giugno 1950, è prorogato fino al 30 giugno 1957.

(3820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,75
1 dollaro canadese	»	642,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,31

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90.46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87.48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	238571	515 —	Susto *Mafalda* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Pasetti Alves di Marcello, dom. in Merano (Bolzano).	Susto *Ginetta Mafalda*, ecc., come contro.
P. R. 3,50% (1934)	271886	406 —	Bonatto Francesco Bernardo fu Domenico, dom in Bologna, con usufrutto vitalizio a Bertea Francesca fu *Antonino* vedova Bonatto, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Bertea Francesca fu *Antonio* ved. Bonatto, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino).
Id.	271884	406 —	Bonatto Giulio fu Domenico, dom. a Pinerolo, con usufrutto a Bertea Francesca fu *Antonino* vedova Bonatto.	Come contro, con usufrutto a Bertea Francesca fu *Antonio* ved. Bonatto.
Id.	271885	403 —	Bonatto Bertea *Lucia* fu Domenico, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino), con usufrutto come sopra.	Bonatto Bertea *Angela Lucia* fu Domenico, dom. in San Secondo Pinerolo (Torino), con usufrutto come sopra.
Id.	41609	35 —	Marzo *Ermelinda* fu Ippolito moglie di Sereno Vincenzo, dom. a Giaglione (Torino).	Marzo *Alinda* fu Ippolito, ecc., come contro.
Id.	55359	35 —	Marzo *Ermelinda* fu Ippolito moglie di Sereno Vincenzo, dom. a Venaus (Torino).	Marzo *Alinda* fu Ippolito, ecc., come contro.
Id.	149024	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	331884	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	340489	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	393003	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5% (1935)	52765	3.545 —	Spadafora Stefania di Giuseppe moglie di *Parino* Giulio, dom. a Palermo, vincolata per dote.	Spadafora Stefania di Giuseppe moglie di *Pajno* Giulio, dom. a Palermo, vincolata per dote.
Id.	242180	61.250 —	*Martino* Giovanna fu Carmine moglie di Frontera Enrico, dom. in San Marcellino (Caserta), vincolata per dote.	*Di Martino* Giovanna, ecc., come contro.
Id.	245426	15 500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	50065	1.250 —	Osella Silvia fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Roasio *Luigia* fu Giovanni, dom. a Carmagnola.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Roasio *Maria Luigia* fu Giovanni, dom. a Carmagnola.
Id.	50066	1.250 —	Osella Adina fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50% (1934)	526097	5.250 —	Caranti Carlotta fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Marenco *Luigia* fu Leone, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Marenco *Luisa* fu Leone, dom. a Torino.
Id.	526098	5.250 —	Caranti Ottavia fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	290427	350 —	*Abagnale* Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Abagnale* Giovanni, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).	*Avagnale* Maria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di *Avagnale* Giovanni, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli).
Id.	442896	297,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	294479	878,50	Abbiati Natalina fu Francesco moglie di Spada Eugenio, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Formaiano *Marianna* fu Giuseppe vedova Abbiati Francesco, dom. a Candia Lomellina (Pavia).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Formaiano *Anna Maria*, ecc., come contro.
Id.	294478	1.757 —	Abbiati Giuseppe fu Francesco, dom. a Candia Lomellina (Pavia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 luglio 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(3517)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova di cui al decreto prefettizio n. 784 del 20 gennaio 1954;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo e riportata nel verbale del 21 corrente;

Visti gli articoli 23 e 67 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova, di cui alle premesse, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso e contenuta nel verbale del 15 corrente:

1. Ferrero dott.ssa Onorina	punti	91,833	su 150
2. Remondini dott. Uberto	»	89,167	»
3. Tognoni dott.ssa Edda	»	86,900	»
4. Prati dott.ssa Marisa	»	83,500	»
5. Toscani dott.ssa Elda	»	81,250	»
6. Lucherini dott.ssa Maria	»	80,000	»
7. Barbieri dott. Antero	»	78,750	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Genova, addì 22 giugno 1954

Il prefetto: VICARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto di pari numero, in data odierna, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova, bandito con decreto prefettizio n. 784 in data 23 gennaio 1954;

Visti gli articoli 23 e 67 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente dottoressa Ferrero Onorina è dichiarata vincitrice del concorso per un posto di assistente presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova, di cui alle premesse.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè agli albi pretori di questa Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Genova, addì 22 giugno 1954

Il prefetto: VICARI

(3770)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;

Vista la lettera inviata a questa Prefettura dall'ostetrica Capucciati Cesira di non accettazione alla nomina ad ostetrica titolare della condotta di Paterno di Ancona;

Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della condotta predetta l'ostetrica De Simon Pierina;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica De Simon Pierina è assegnata quale titolare alla condotta di Paterno di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 3 luglio 1954

Il prefetto: DONADU

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1954, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alle date del 30 novembre 1951 e 30 novembre 1952 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 14633 del 6 maggio 1953;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 11656 del 7 aprile 1954;

Vista la comunicazione del comune di Maiolati dalla quale risulta che l'ostetrica Tomassetti Rina non ha assunto regolare servizio nel termine prescritto;

Ritenuto che, in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina al posto della predetta condotta l'ostetrica Serra Amedea;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Serra Amedea è assegnata quale titolare alla condotta di Maiolati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 8 luglio 1954

Il prefetto: DONADU

(3773)

PREFETTURA DI TREVISO

Avviso di rettifica

Nei decreti prefettizi relativi alla graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 3 agosto 1954, in calce ai decreti medesimi in luogo di « p. *Il prefetto*: BOGLICH » leggasi « *Il prefetto*: FONTANELLI ».

(3926)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.